

STATUTO ASSOCIAZIONE
“CHIROSPHERA
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA TUTELA DEI
CHIROTTERI E L’AMBIENTE”

TITOLO I: *Disposizioni generali*

Art. 1. - E' costituita l'associazione scientifica e culturale denominata “CHIROSPHERA – ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA TUTELA DEI CHIROTTERI E L’AMBIENTE”.

Art. 2. – L'associazione ha sede in Via Onorato Vigliani, 185 – Torino e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località.

Art. 3. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; pertanto è fatto assoluto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale. L'associazione è apartitica. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazione od enti aventi scopi analoghi, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 4. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 5. - Scopo principale dell'associazione è la promozione e la realizzazione di ricerche e studi scientifici sulla fauna, con particolare riferimento ai Chirotteri, e la tutela ambientale, nell'intento di acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione del patrimonio naturale.

A tale scopo potrà accettare incarichi dagli enti interessati e percepire contributi in conto spese.

L'associazione esercita la propria attività su tutto il territorio nazionale ad anche all'estero.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione intende promuovere varie attività, e in particolare:

- attività scientifiche, di ricerca e di conservazione;
- attività culturali;
- attività di formazione;
- attività editoriali.

L'associazione potrà attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

L'associazione collabora con gli altri organismi, istituti ed enti operanti nei campi della ricerca, della divulgazione e della conservazione scientifica ed in particolare di quella faunistica e ambientale.

Art. 6. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;

TITOLO II: *I Soci*

Art. 7. - L'associazione è inizialmente costituita dai Soci Fondatori. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- soci ordinari: sono coloro che aderiscono collaborando attivamente al perseguimento delle finalità associative di cui all'art. 5 e hanno diritto a partecipare alla vita istituzionale dell'associazione esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- soci aggregati: sono coloro che condividono le finalità dell'associazione partecipando alle attività statutarie volte al loro raggiungimento, ma non hanno diritto a partecipare alla vita istituzionale dell'associazione e non possono esprimere il proprio voto nelle sedi deputate.

Art. 8. - Per essere ammessi a socio è necessario:

- per i soci ordinari: presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, corredata dalla presentazione da parte di due soci ordinari, indicando le proprie generalità, motivazione di interesse agli scopi dell'associazione e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali e presentando *curriculum vitae*, da cui possa essere chiaramente dedotto l'interesse alle attività associative; Il Consiglio Direttivo provvederà a confermare l'ammissione in occasione della successiva Assemblea dei Soci, dichiarando per iscritto le motivazioni dell'eventuale diniego. L'ammissione a socio ordinario sarà effettiva al pagamento della quota sociale annuale.
- per i soci aggregati: presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità, motivazione di interesse agli scopi dell'associazione e dichiarando di attenersi al presente statuto e alle liberazioni

degli organi sociali e pagando la quota sociale annuale ridotta della metà rispetto alla quota del socio ordinario.

Art. 9. - La qualifica di socio individuale dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dall'associazione; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ad utilizzare mezzi, materiali e strumentazione messi a disposizione dall'associazione in occasione delle attività dalla stessa promosse.

I soci aggregati hanno il solo diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'associazione
- ad utilizzare mezzi, materiali e strumentazione messi a disposizione dall'associazione in occasione delle attività dalla stessa promosse

La qualifica di socio non dà diritto all'uso del logo, della carta intestata dell'associazione, ecc., senza specifica delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

Art. 10. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) morosità nei confronti della corresponsione della quota associativa annuale nei tempi determinati dallo Statuto;
- c) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. - I soci receduti od esclusi non hanno diritto a rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO III: *L'assemblea dei soci*

Art. 12. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso i mezzi di comunicazione (es. e-mail, fax ecc.) che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 13. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ordinari che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 14. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

Art. 15. - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Segretario o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il Presidente e il Segretario dell'assemblea dovranno sottoscrivere il verbale finale.

.

Art. 16. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci ordinari.

Art. 17. - Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In caso di modifiche dello statuto e/o scioglimento le delibere saranno ritenute valide con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci ordinari aventi diritto e il voto favorevole dei $\frac{4}{5}$ dei presenti, in prima o seconda convocazione.

TITOLO IV: *Il Consiglio Direttivo*

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da almeno un Presidente ed un Segretario che verranno nominati dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci ordinari;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci ordinari;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio, lo presiede e firma assieme al Segretario la corrispondenza legale dell'associazione.

Il Segretario, nominato in seno al Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza, tiene la corrispondenza, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, e ricopre la funzione di Tesoriere, provvedendo alla riscossione delle quote associative, effettuando i pagamenti, tenendo un regolare libro delle entrate e delle uscite, presentando all'Assemblea il bilancio dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni 12 mesi.

Art. 21. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 22. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Art. 23- Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati che svolgono qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione

TITOLO V: *Il patrimonio*

Art. 24. - Il Patrimonio è costituito :

A - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

B - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

C - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1 - da eventuali contributi degli aderenti;

2 - contributi di privati;

3 - contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;

4 - contributi di organismi internazionali;

5 - donazioni e lasciti testamentari;

6 - rimborsi derivanti da convenzioni;

7 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede stessa e consultabile da tutti i soci.

Art. 25. - Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio consuntivo e preventivo per l'anno in corso, depositato in sede 15 gg prima dell'assemblea, e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La presente disposizione non costituisce divieto all'imputazione di eventuali avanzi di gestione a riserva, anche senza vincolo di utilizzo entro un esercizio determinato, purché rimanga fermo l'impiego per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 26 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle

leggi. Per le modalità di liquidazione il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

Art. 27. - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

I Soci Fondatori

ROBERTO TOFFOLI _____

PAOLA CULASSO _____

DE CONSOLI FRANCA _____

DE CONSOLI CLAUDIO _____